

# L'ITALIANO SPECIALISTICO L1 NELL'UNIVERSITÀ COME ITALIANO PROFESSIONALIZZANTE (CON SPUNTI PER UNA PROPOSTA DIDATTICA TRA RISCrittURA E IA)

Maria Vittoria Dell'Anna<sup>1</sup>

## 1. I LINGUAGGI SPECIALISTICI NELLA DIDATTICA UNIVERSITARIA DELLA LINGUA ITALIANA

I linguaggi specialistici (LSP) e le varietà funzionali della lingua godono di una consolidata bibliografia scientifica negli studi linguistici italiani e stranieri. Il tema del loro insegnamento è invece diversamente affrontato: essi sono oggetto di interventi e proposte soprattutto nel campo della didattica delle lingue straniere e, per l'italiano, della didattica della L2/LS, dell'italiano per lo studio e dell'italiano accademico (ancora, con uno sguardo privilegiato all'italiano L2/LS), della dimensione linguistica nella didattica delle discipline non linguistiche (le scienze, la matematica, la storia, ecc.), specialmente a scuola. Nelle pagine che seguono si rifletterà su un terreno meno dissodato: lo spazio e il ruolo assegnati ai LSP nell'insegnamento della lingua italiana L1, con riguardo per esperienze di didattica universitaria condotte in Italia e con esclusione della dimensione linguistica nella didattica disciplinare, aspetto pure collegato al tema discusso<sup>2</sup>.

Adotto *linguaggi specialistici* secondo la prospettiva teorica e definitoria dei principali studi sull'argomento, e senz'altro della recente messa a punto operata per l'italiano da Riccardo Gualdo<sup>3</sup>, che a sua volta riprende e motiva la definizione di *lingua speciale* offerta da Michele Cortelazzo<sup>4</sup>. Nel motivare la definizione di LSP Gualdo si sofferma sull'aggettivo *funzionale*, sul concetto di *interesse* e su quelle che chiamerei qualità, condizioni, circostanze della funzionalità: il collegamento a un settore di conoscenze, il rapporto con una sfera di attività, il fatto che le conoscenze espresse attraverso il LSP siano elaborate da specialisti di *quel* settore e di *quella* sfera di attività. «Scegliere questo punto di vista», continua Gualdo, «ha importanti riflessi pratici, perché il linguaggio non serve solo a descrivere oggetti, pratiche e concetti, ma anche ad agire e a produrre effetti

<sup>1</sup> Università del Salento.

<sup>2</sup> Su questi argomenti mi limito a menzionare, anche per i riferimenti alla letteratura degli altri Paesi e alle lingue straniere, i lavori più recenti e bibliograficamente aggiornati: Zaleška (2016); Ballarin (2017); Viale (2019); Rosi, Lubello (2020); Gualdo (2021) (alle pp. 48-51 in particolare per questioni didattiche), Mastrantonio (2021); Cignetti, Demartini, Fornara, Viale (2022) (in particolare alle pp. 328-336 sull'italiano come lingua di apprendimento delle discipline); Diadori (2022); Baglioni, Mastrantonio (2024).

<sup>3</sup> Gualdo (2021), a p. 15 per la definizione di LPS.

<sup>4</sup> «Una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua interessezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di quel settore specialistico; [...] costituita a livello lessicale da una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a livello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno dell'inventario di forma disponibili nella lingua» (Cortelazzo, 1994: 8).

sulla realtà» (Gualdo, 2021: 15). Il tratto della elaborazione delle conoscenze da parte degli specialisti è completabile con un'ulteriore qualità di alcuni LSP, che mi sembra non sufficientemente richiamata dagli studi sul tema: l'autorialità, con cui intendo la circostanza per cui i testi in cui si concretizza quel dato LSP sono elaborati dagli specialisti del settore per le esigenze della comunicazione professionale oltre che della trasmissione del sapere. Si pensi ai testi della medicina (almeno entro i confini del discorso specialistico: la divulgazione è affidabile anche ad altri esperti, tra cui giornalisti e comunicatori) e del diritto. Il diritto è anzi, sotto questo aspetto, esemplare: vive in un insieme di testi elaborati da specialisti (il legislatore, il magistrato, l'avvocato, il notaio, il giurista, il funzionario pubblico) e, a differenza di altri LSP, non si serve di testi (solo) per formalizzare, fissare conoscenze, trasmettere conoscenze o attività che siano esterne o precedenti al momento della produzione testuale. Il diritto non si serve dei testi (giuridici): coincide con essi<sup>5</sup>.

Tali premesse sono alla base, in questa sede (§ 2), della selezione di un contesto di didattica dei linguaggi specialistici L1: un contesto in cui gli apprendenti saranno futuri professionisti di un dato settore e produttori primari dei testi specialistici connessi.

I contesti di didattica universitaria dei linguaggi specialistici in Italia sono di seguito individuati essenzialmente secondo la natura, la motivazione e il bisogno linguistico degli apprendenti (tra i fattori collegati a questo ambito glottodidattico, insieme alla figura dell'insegnante e all'oggetto di apprendimento) e gli obiettivi formativi dell'intervento didattico. La figura dell'insegnante è rappresentata perlopiù da docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari della Linguistica italiana, della Linguistica generale e della Didattica delle lingue moderne, le cui declaratorie prevedono competenze nella didattica dell'italiano e nella conoscenza dei LPS<sup>6</sup>. In base alla ricognizione dell'offerta formativa universitaria italiana dell'ultimo quinquennio (corsi di laurea, master, altra formazione universitaria e rispettivi piani di studio), e rinunciando a schematizzazioni ipertrofiche, propongo il seguente quadro di massima dei corsi di italiano specialistico, variamente denominati<sup>7</sup>:

1. insegnamenti impartiti in corsi di studio di I e II livello di/con area linguistica nella lingua italiana del comparto Lettere, Lingue (non mediazione linguistica, su cui vedi punto 3), Scienze della Formazione, Comunicazione<sup>8</sup>, con l'obiettivo tendenziale di fornire ai discenti i fondamenti dei LSP italiani nell'ipotesi di un loro successivo trattamento in sede di didattica<sup>9</sup>, traduzione, divulgazione e promozione del sapere;
2. insegnamenti impartiti nei master di I o II livello in didattica della lingua italiana come lingua non materna, nell'ambito di percorsi formativi che prevedono un solido insieme di altre discipline linguistiche e glottodidattiche e sviluppano competenze

<sup>5</sup> Applico al binomio testi e diritto l'osservazione di Cortelazzo (1997: 36) su lingua e diritto: «il primo interesse del linguista per il diritto risiede nel fatto che il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua».

<sup>6</sup> Si vedano il D.M. 855/2015-*Rideterminazione dei settori concorsuali* e il D.M. 639/2024-*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie*.

<sup>7</sup> La ricognizione è stata svolta a partire dalle informazioni disponibili nel portale [University Italy \(www.university.it\)](http://www.university.it) e tenendo conto dell'offerta formativa erogata negli aa.aa. 2019/20-2023/24 dalle università statali e non statali, comprese le università telematiche, e dalle altre istituzioni del sistema italiano di istruzione superiore (istituzioni AFAM-Alta Formazione Artistica e Musicale e SSML-Scuole superiori per mediatori linguistici). Corsi di laurea e piani di studio sono stati verificati anche nei siti istituzionali dei vari atenei/istituti. Le classi di laurea e di laurea magistrale del periodo oggetto di osservazione sono definite con D.M. del 16-3-2007; si tiene conto anche della revisione operata con i DD.MM. nn. 1648 e 1649 del 19-12-2023 rispettivamente per le classi di laurea triennale e per le classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

<sup>8</sup> Sui corsi di Comunicazione si veda anche, *infra*, punto 5 e note 14 e 16.

<sup>9</sup> Ad esempio nei piani di studio delle classi di laurea magistrale che, congiuntamente al titolo di specializzazione (come definito nel D.M. n. 92/2016, integrato dal D.M. n. 130/2023), consentono l'accesso alla classe di concorso A-23 per l'insegnamento dell'italiano L2.

- specifiche per la professionalità dell'insegnante L2 declinate anche nei diversi contesti disciplinari di apprendimento e della comunicazione specialistica<sup>10</sup>;
3. insegnamenti impartiti presso università e SSML in corsi di studio/master di I e II livello per mediatori linguistici o per interpreti e traduttori nel campo della traduzione specialistica e settoriale, con indirizzi per aree tematiche e professionali;
  4. insegnamenti di lingua italiana per studenti stranieri, impartiti dai Centri Linguistici di Ateneo (CLA), da istituzioni come le Università per Stranieri di Perugia e Siena e nell'ambito dei "Foundation Programmes", programmi specifici di formazione linguistica e disciplinare attivi presso istituzioni di formazione superiore<sup>11</sup>. Si tratta di corsi specifici di preparazione linguistica, a più livelli del QCER (Consiglio d'Europa, 2020), che a lezioni di lingua e cultura italiana affiancano profili di italiano specialistico accademico e approfondimenti disciplinari in lingua italiana per l'area di studio scelta dallo studente (sono rappresentati corsi di area umanistica, economico-giuridica, scientifica, medico-sanitaria, ingegneristica). A differenza dei corsi considerati ai punti 1-3 e al successivo punto 5 (e ferma restando la possibilità che anche questi corsi siano frequentati da studenti internazionali), i corsi di italiano specialistico per studenti stranieri sono programmaticamente corsi LS/L2: il target è rappresentato da discenti con profilo «studenti universitari» che hanno per madrelingua una lingua straniera e imparano l'italiano come lingua di apprendimento di contenuti disciplinari; l'insegnante è un docente, non necessariamente accademico, che ha una formazione universitaria e un profilo professionale o scientifico nel campo della didattica L2 e che, con riguardo all'intervento sui LPS dell'area di studio, accanto al ruolo del glottodidatta assume quello di facilitatore dell'apprendimento di un dato LSP (non della disciplina che quel LSP esprime, che è di competenza del docente disciplinare)<sup>12</sup>;
  5. insegnamenti relativi a un determinato italiano specialistico impartiti presso corsi di studio di I e II livello (o master e corsi di perfezionamento) non linguistico-letterari e non umanistici.

Le realtà più diffuse sono i corsi indicati ai punti 1, 2, 3, 4. La manualistica è in linea con la tipologia e la diffusione nel tempo dei diversi corsi<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Sul profilo dell'insegnante di lingua italiana L2, anche per i riferimenti ai LPS, si vedano i contributi di Diadori (2022) e Marrazzo (2022).

<sup>11</sup> Un elenco aggiornato dei Foundation Programmes attivi in Italia è in: <https://www.universitaly.it/formazione-stranieri>.

<sup>12</sup> I corsi di italiano L2 per studenti stranieri si sono intensificati con i processi di internazionalizzazione degli atenei e con l'avvio, già dal 1999, dei programmi universitari di mobilità (*Erasmus* e altri), che riguardano non solo «la formazione o l'approfondimento delle discipline universitarie, ma, in accordo con lo spirito comunitario, anche la formazione linguistica nella lingua del Paese di arrivo». Sul punto rinvio a Semplici, Monami, Tronconi (2022) (citazione a p. 236).

<sup>13</sup> I manuali di lingua e linguistica italiana (L1) si occupano dei LSP, dandone opportunamente non più che un quadro sommario, soprattutto nei capitoli dedicati alla variazione diafasica. I manuali di lingua italiana L2 dedicano spazio variabile a questo argomento nella pratica del lessico. Si tratta di una manualistica crescente. Le case editrici e le collane più accreditate nel settore dell'italiano L2 pubblicano testi di grammatica, corsi di lingua e civiltà italiana e sussidi per i diversi livelli di abilità e conoscenza linguistica del QCER. In questo spazio editoriale un aumento significativo hanno registrato negli ultimi anni la manualistica di italiano accademico L2/LS e la manualistica di italiano L2 per scopi speciali, rivolta, anche al di fuori di contesti universitari, a categorie professionali specifiche, spinte da motivazioni strumentali, culturali e sociali di vario tipo collegate a esigenze di integrazione (si veda Semplici, 2022). Una certa diffusione hanno i manuali d'italiano professionale, concepiti in seno alla lingua L1, che non presentano tuttavia una specifica curvatura disciplinare o lavorativa. Assenti, se ho ben verificato attraverso i siti delle principali case editrici universitarie, i manuali per l'insegnamento di *un* determinato italiano specialistico L1, per il quale il docente adatta alle esigenze didattiche la bibliografia generale sull'italiano specialistico e quella non didattica disponibile per i vari LSP.

Mi soffermo sui corsi del punto 5: è il tema dell'insegnamento dell'italiano quale competenza trasversale e professionale, con obiettivi di lungo corso, veri e propri caratteri di un'educazione permanente. Al momento insegnamenti di italiano specialistico in corsi non linguistico-letterati e non umanistici sono accolti soltanto in pochi corsi di studio di area giuridica, politologica e istituzionale (compresi corsi di comunicazione con curvatura sulla comunicazione istituzionale), di scienze dell'amministrazione<sup>14</sup>. Il tema da qualche tempo è affrontato nel dibattito e nelle iniziative ministeriali<sup>15</sup>, ma – con poche eccezioni – non è ancora diventato pratica diffusa nella pianificazione conseguente di piani di studio che contemplino l'erogazione di almeno un insegnamento di lingua italiana (dunque, specialistica): un insegnamento che si configura quale italiano accademico, volto a rafforzare la consapevolezza e l'accesso ai contenuti disciplinari, e quale italiano professionalizzante volto a formare o consolidare la conoscenza, l'uso adeguato dei generi testuali del settore (soprattutto scritti) e le competenze comunicative di quell'italiano L1 che sarà strumento, pratica o oggetto stesso delle funzioni di lavoro del futuro laureato. Con poche eccezioni, dicevo: in Italia solo pochi corsi di Giurisprudenza, ad esempio, prevedono (e solo da pochi anni) corsi di lingua italiana del diritto; allo stesso modo, alcuni corsi di italiano giuridico/amministrativo/istituzionale iniziano ad essere impartiti presso corsi di laurea in discipline per le pubbliche amministrazioni o di comunicazione con curvatura sulla comunicazione pubblica e istituzionale<sup>16</sup>. La pratica testuale attenderà quotidianamente i futuri laureati di corsi del genere, ma nei piani di studio su cui oggi essi

<sup>14</sup> Dalla ricognizione, rilevo singoli corsi di studio delle seguenti classi di laurea (L) e laurea magistrale (LM): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; LMG/01 Giurisprudenza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-59 Scienze della Comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione e lo sviluppo; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-92 Teoria della comunicazione.

<sup>15</sup> Penso alla *Relazione del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali* (Ministero della Giustizia, DD.MM. 9-2-2016, 28-7-2016, 19-10-2016 ([https://www.tribunale.roma.it/documentazione/D\\_10517.pdf](https://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_10517.pdf)), in cui a proposito della scrittura giuridica quale strumento di lavoro e, prima ancora, competenza nella formazione del giurista si legge, al § *La formazione universitaria*, p. 12, che «La prima sede naturale nella quale la formazione che si ipotizza può situarsi è quella dello studio universitario. Il gruppo di lavoro concorda sull'importanza di questo momento, cruciale per l'apprendimento e l'esercizio dello scrivere e del parlare giuridico. Conforta tale convinzione la prima ricognizione condotta nella panoramica delle Università, che ha permesso di rilevare alcune significative iniziative di insegnamento della lingua nel diritto (e nel processo), frutto soprattutto della sensibilità di singoli docenti. Non è ovviamente questa la sede per discutere in modo specifico di programmi universitari e di ipotetiche riforme che possano includere il linguaggio giuridico tra i moduli obbligatori. Ritiene, tuttavia, il gruppo di lavoro di dover rappresentare questo aspetto della riflessione quale contributo di pensiero: in primo luogo, affinché esso possa costituire uno stimolo al dibattito tanto in ambito universitario quanto in ambito forense e, per altro verso, perché possa offrire al Ministro uno spunto valutabile in vista della possibile sensibilizzazione delle altre istituzioni interessate».

<sup>16</sup> Per i corsi di laurea in Giurisprudenza, segnalo Università del Salento, corso di Linguistica giuridica, dalla coorte 2016-17, tenuto da linguista; Università di Pavia, corso di Lingua del diritto, dal 2003 al 2020, tenuto da giurista; Università di Firenze, corso di Lingua giuridica, dalla coorte 2020-21, tenuto da giurista. Per i corsi di studio dell'area delle scienze dell'amministrazione o di comunicazione con curvatura istituzionale, segnalo Università del Salento, corso di Linguistica italiana per le PA, dalla coorte 2023-24, tenuto da linguista; Università di Salerno, corso di Comunicazione pubblica e linguaggi istituzionali, tenuto da linguista. Segnalo inoltre il master di II livello, il primo del genere in Italia, «La lingua del diritto: comprensione, elaborazione e applicazioni professionali», attivo dal 2017-18 al 2019-2020 presso l'Università di Pavia con la collaborazione del Senato della Repubblica; il precedente master, di iniziativa privata e con percorsi orientati verso la lingua giuridica tedesca e inglese, «Lingua e diritto», avviato dal 2012-13 presso la Trentino School of Management in collaborazione con l'Università degli Studi di Trento; il corso di perfezionamento «Professioni legali e scrittura del diritto», avviato nel 2013 dal Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Firenze; la Scuola invernale «IusDA-Italiano per gli usi del diritto e dell'amministrazione», avviata nel 2021-22 presso l'Università del Salento.

si formano non c'è traccia, o quasi, di una attenzione in tal senso. Laddove presente, l'insegnamento dell'italiano specialistico (giuridico, amministrativo; scrittura istituzionale e amministrativa) si colloca – prevedibilmente – in un quadro di assenza di altri insegnamenti di lingua italiana, di cui è chiamato a recuperare almeno i fondamenti di linguistica generale e di linguistica italiana.

Alcune questioni di politica universitaria sono collegate all'insegnamento dell'italiano specialistico (di questo o quell'ambito settoriale) nei corsi di studio non umanistici: l'auspicabile, e oggi poco praticato, incardinamento dei docenti e dei corsi di italiano specialistico nei settori scientifico-disciplinari deputati al loro insegnamento, ossia Linguistica italiana (soprattutto), Linguistica generale, Didattica delle lingue moderne; l'assenza di questi settori disciplinari dalle tabelle ministeriali di classi di laurea pur votate alla formazione iniziale di professionisti che hanno nella comunicazione, nel trattamento e nella preparazione di testi tecnici uno dei tratti salienti (ancorché poco percepito) del proprio impegno quotidiano<sup>17</sup>; di conseguenza, se non si sommino ragioni di corporativismo accademico, la difficoltà strutturale di inserire nei percorsi formativi di queste classi di laurea insegnamenti incardinati nei settori dedicati (e tali insegnamenti, quando previsti, finiscono per occupare spazi ridotti dei piani di studio, di solito in gruppi di insegnamenti a scelta, non destinati alla totalità degli studenti)<sup>18</sup>.

## 2. SPUNTI PER UN PERCORSO DI DIDATTICA DELL'ITALIANO SPECIALISTICO E PROFESSIONALIZZANTE L1

Muovo ancora dal punto 5 per illustrare aspetti di didattica dell'italiano specialistico di ambito giuridico attraverso un'ipotesi di progettazione didattica elaborata in seno a un corso di laurea magistrale a ciclo unico (cinque anni) in Giurisprudenza, con insegnamento di lingua italiana impartito, in base all'indirizzo e al piano di studi, al III o al IV anno<sup>19</sup>. I

<sup>17</sup> Ancora nelle più recenti tabelle ministeriali (revisione delle classi di laurea DD.MM. nn. 1648 e 1649/2023) nessuna classe di laurea non linguistico-letteraria o umanistica prevede tra i settori di base o caratterizzanti i settori in questione: il solo settore della Linguistica generale è previsto nella classe LM-59, *Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità*; i settori della Linguistica generale e della Linguistica italiana sono previsti nella classe LM-19, *Informazione e sistemi editoriali*. Eppure si leggano alcuni degli obiettivi culturali e delle competenze trasversali previsti nelle seguenti classi di laurea nel testo dei decreti sopracitati: L-14, Scienze dei servizi giuridici: «- essere in grado di stendere rapporti, redigere contratti o deliberazioni»; «essere in grado di [...] comunicare efficacemente i risultati delle analisi condotte, in forma scritta e orale»; LMG/01, Giurisprudenza: «- saper redigere testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali e/o amministrativi) chiari, pertinenti e ben motivati»; «- saper argomentare, oralmente e per iscritto, in maniera logica, rigorosa ed efficace, con interlocutori specialisti e non specialisti». Nei corsi e piani di studio di queste e altre classi di laurea non umanistiche e linguistico-letterarie, si osserverà, insegnamenti di lingua italiana possono essere impartiti tra gli insegnamenti affini, a scelta o no; l'assenza, tra quelli caratterizzanti, dei settori dedicati all'italiano è tuttavia indice significativo della scarsa attenzione culturale prestata al problema, segnatamente nei corsi di studio che formano gli operatori del diritto e dell'amministrazione.

<sup>18</sup> Si veda anche Gualdo (2021: 49-50) sull'opportunità di «abbinare all'apprendimento [...] universitario di un sapere specialistico nozioni di linguistica e di teoria della comunicazione. Tradizioni radicate e steccati disciplinari hanno però di fatto ostacolato le non numerose iniziative in questo senso [...]».

<sup>19</sup> Le indicazioni che si offriranno sono applicabili anche in altri contesti universitari e postuniversitari di didattica dell'italiano giuridico L1 o L2 con discenti con livello avanzato di conoscenza dell'italiano. In contesti del genere i discenti sono rappresentati: da studenti universitari non italiani che studiano discipline giuridiche in Italia e apprendono l'italiano giuridico per necessità di studio; da laureati in discipline giuridiche e delle scienze dell'amministrazione o già operatori del diritto e dell'amministrazione con italiano come madrelingua che intendono approfondire l'italiano giuridico e amministrativo per esigenze professionali, sia in sede nazionale e con riferimento alla L1, sia in sede sovranazionale e internazionale per necessità di traduzione e comparazione interlinguistica; da giurilinguisti e traduttori di madrelingua italiana che apprendono l'italiano giuridico per le esigenze della traduzione specialistica (i secondi non hanno

discenti sono studenti che hanno l'italiano come L1, hanno una formazione iniziale nel settore oggetto di didattica della lingua – il diritto, appreso attraverso le didattiche disciplinari del corso di studi – e una conoscenza *in fieri* della lingua giuridica: a) perlopiù a livello lessicale e sintattico-testuale, appresa attraverso l'italiano accademico delle lezioni dei docenti e dei manuali di studio; b) non consapevole, non riflessa. I discenti saranno verosimilmente futuri operatori del diritto e futuri produttori di testi tecnico-giuridici, stante la correlazione per l'ambito del diritto, abbiamo visto, tra testo specialistico e specializzazione nel ramo da parte di chi lo produce. Tali discenti si accostano al corso di italiano giuridico mossi dal bisogno – cosciente o piuttosto sollecitato dal docente – di produrre testi tecnici che siano a un tempo (oltreché corretti) funzionali e adeguati allo scopo e improntati ai caratteri espressivi generali della chiarezza e della efficacia comunicativa, obiettivi principali della formazione linguistica del giurista.

Il percorso didattico si è articolato in due moduli: a) descrizione dell'italiano giuridico e amministrativo come varietà settoriale/specialistica dell'italiano, presentazione dei generi testuali del circuito della comunicazione di settore e analisi dei principali tratti linguistico-testuali; banche dati e archivi di testi giuridici per la ricerca linguistica; trattamento e manipolazione di testi con laboratorio di (ri)scrittura; b) sottomoduli di cultura linguistica del diritto, affiancati da esemplificazione e analisi di testi: il diritto nella pluralità delle lingue e la traduzione giuridica; l'italiano giuridico nell'UE; lingua di genere e testi istituzionali; storia della lingua del diritto e dell'amministrazione.

Il primo modulo, su cui mi soffermerò, ha occupato la parte più ampia del corso ed è stato preceduto da un'introduzione agli argomenti di base della linguistica del testo<sup>20</sup>, necessaria per la dimensione testuale che ha caratterizzato il lavoro sui testi, e da un'introduzione generale all'italiano specialistico.

Al centro di ogni riflessione è stato il testo. Gli esempi sono stati selezionati a partire da documenti autentici rappresentativi dei generi del settore secondo la loro odierna configurazione testuale, tenendo conto essenzialmente della distinzione funzionale attribuibile all'uso giuridico della lingua tra testi normativi, applicativi e interpretativi<sup>21</sup> e della distinzione linguistico-testuale tra testi che normano e testi che non normano<sup>22</sup>. Variabile l'ampiezza del segmento di testo oggetto di analisi, in base all'obiettivo dell'analisi e ai fenomeni indagati, con un movimento che va dal generale al particolare, dal testo nella sua interezza (utile a partire dall'illustrazione sommaria dei generi testuali, anche nel confronto con quelli di altri ambiti specialistici, e per dare evidenza agli aspetti di grafica e impaginazione, risultato non di rado di esigenze di articolazione e gerarchia delle informazioni di *un* dato genere) alle tre unità d'analisi individuabili al suo interno (capoverso, enunciato, frase)<sup>23</sup>. Sulle tre unità l'attenzione si è via via focalizzata, a mo' di lente di ingrandimento, a proposito di singoli fenomeni di sintassi e di testualità che sono stati a uno stesso tempo oggetto di descrizione del testo tecnico e, come vedremo, luoghi di possibile intervento di riscrittura.

formazione giuridica: vi si avvicinano anche grazie alla pratica dei testi); da giurilinguisti e traduttori non madrelingua con un livello avanzato di conoscenza dell'italiano (almeno livello C1 del QCER), che apprendono l'italiano giuridico come L2 specialistica.

<sup>20</sup> Sull'opportunità di fornire i temi e le nozioni di base della linguistica del testo insiste con proposte e argomenti Palermo (2021: 201).

<sup>21</sup> Secondo la proposta di Mortara Garavelli (2001: 19-34).

<sup>22</sup> Secondo la proposta di Dell'Anna (2017: 33-34).

<sup>23</sup> Ferrari (2014).

## 2.1. Sul lessico, nella prospettiva del testo

In una prospettiva sempre ancorata al testo, l'analisi linguistica si è avviata con un ampio approfondimento sul lessico. Alla distinzione, canonica per i LSP, tra gruppi di voci condivise e non condivise con la lingua comune o con altri lessici settoriali/specialistici e, da qui, tra tecnicismi specifici, tecnicismi collaterali, ridefinizioni ecc. si è giunti induttivamente a partire da esempi lessicali “in atto” presenti in testi assunti come esemplari per lo scopo. Gli artt. 17 e 39 del Codice penale, già noti agli studenti, hanno fornito più occasioni utili<sup>24</sup>: nello stabilire le pene principali per i delitti (ergastolo, multa, reclusione) e per le contravvenzioni (ammenda, arresto), l'art. 17 produce associazioni semantiche (tra *delitto* e *multa*, tra *contravvenzione* e *arresto*) non accettabili sul piano della coerenza testuale da parte di un lettore (non giurista o giurista in erba) non avvertito della differenza tra accezione comune e accezione tecnica e provoca in lui un senso di disorientamento nella comprensione del testo, che viene immediatamente risolto quando con successive indagini sulle parole oggetto di analisi, attraverso ricerche nei dizionari dell'uso e storici e nelle banche dati giuridiche, egli rifletta sul fatto che in senso giuridico *delitto* non è soltanto l'omicidio e che *contravvenzione* non ha che fare solo col codice della strada<sup>25</sup>.

Per le altre categorie di lessico del settore (tecnicismi specifici, collaterali, prassismi ecc.)<sup>26</sup> è stata particolarmente proficua l'indagine svolta nelle sentenze, genere giuridico che accanto ai testi dottrinali meglio consente di approdare a una descrizione esaustiva in sincronia del complesso del lessico del diritto<sup>27</sup>. Vi si trovano, oltre alle parole appartenenti per significato all'ambito del diritto o ad altri ambiti oggetto della causa (medico, scientifico, altro), parole del lessico astratto proprie dell'argomentazione, sinonimi colti e latineggianti, gergalismi di registro elevato.

Le attività sul lessico non hanno puntato alla memorizzazione di parole (nel caso di L1 è realizzata attraverso le didattiche disciplinari), ma al loro trattamento con riguardo ai seguenti principali aspetti collegati all'intervento sui testi:

- a) *sostituibilità/non sostituibilità*, con una gamma di esercizi variabile in considerazione del tipo di parola (se TS o altro).

La nozione di TS esclude la sinonimia, quella di ridefinizione e di tecnicismo collaterale include esercizi sulla polisemia, esercizi di completamento, di ricerca di possibili sostituenti svolta tra alternative valide o no sui piani concomitanti del significato, del registro, della solidarietà con altre voci tecniche e non tecniche. Le attività lessicali su TS e non mirano a potenziare non la conoscenza di *quel* lessico, ma la competenza d'uso, ossia di ciò che con quel lessico si può fare – se si può – nel testo tecnico. Indicazioni ormai consolidate nell'intervento sui testi specialistici escludono la possibilità che i TS siano

<sup>24</sup> Cfr. Codice penale, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398; art. 17: «Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1) [la morte]; 2) l'ergastolo; 3) la reclusione; 4) la multa. ¶ Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1) l'arresto; 2) l'ammenda»; art. 39: «I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice».

<sup>25</sup> Per l'indagine lessicale gli studenti sono stati avviati alla consultazione per scopi scientifici di alcuni dei principali dizionari dell'uso e storici (Treccani, Zingarelli; GDLI), delle banche dati e degli strumenti disponibili nella Stazione lessicografica dell'Accademia della Crusca e degli archivi online di testi giuridici (anche banche dati storiche) dell'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del CNR: <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/stazione-lessicografica/7998>; <https://www.igsg.cnr.it/banche-dati/>.

<sup>26</sup> Secondo le descrizioni di Seriani (2012) (in particolare nei capitoli *Il linguaggio giuridico*, pp. 121-137, alle pp. 126-132, e *Il linguaggio burocratico*, pp. 139-155, alle pp. 143-150) e di Dell'Anna (2008) (su proposta, denominazione e definizione di *prassismi* in particolare alle pp. 106-109).

<sup>27</sup> Dell'Anna (2017: 145-146).

sostituibili, pena la stessa tenuta tecnica del testo. Anche altre categorie di voci mono- e polirematiche sono interessate dal tratto della non sostituibilità, in base al contesto in cui ricorrono: sul punto, se si assume una prospettiva *interna* al testo tecnico, la distinzione tra TS e altra categoria di parole non è specifica. Un esempio viene dal lessico “procedurale”, in particolare dai verbi procedurali osservabili nelle sentenze, quelli che fanno “muovere” le azioni previste dalla procedura nelle varie fasi del processo e nella loro successiva trasposizione nel testo nelle tre sezioni di svolgimento (parte narrativo-descrittiva), motivazione (parte espositiva e argomentativa), dispositivo (parte prescrittiva). I verbi procedurali sono distribuibili in due gruppi: verbi dichiarativi e verbi epistemici (*affermare, assumere, eccepire, sostenere, considerare, dedurre, osservare, ritenere*), che selezionano come soggetto una delle parti in causa o l’organo giurisdizionale e sono seguiti da una proposizione completiva o da un nome argomentale; verbi di azione giuridico-procedurale, a loro volta distinguibili tra verbi che indicano azioni di competenza delle parti (*chiedere* + ogg. giuridico indicante il tipo di pretesa, *convenire* qlcn, *proporre* ‘presentare’) e verbi che indicano azioni degli organi giurisdizionali (*accogliere, annullare, respingere e rigettare, rimettere*). Prove di sostituzione dei verbi o di riarticolazione delle sequenze che li contengono hanno mostrato che, in ragione del loro significato, sui due gruppi verbali si interviene in modo diverso. I verbi del primo gruppo sono genericamente tra loro sinonimi (verbi dichiarativi, da una parte; verbi epistemici, dall’altra), sono intercambiabili o sostituibili senza che la coerenza del testo venga indebolita<sup>28</sup>. I verbi del secondo gruppo rappresentano ciascuno un momento distinto della procedura, di cui indicano fasi, azioni, decisioni, e in tali contesti si combinano in modo pressoché fisso o comunque prevedibile e atteso con altri elementi lessicali. Pur non essendo TS, i verbi del secondo gruppo difficilmente sono sostituibili (né ci si pone l’obiettivo di farlo: l’esemplificazione di questi verbi è qui data solo in via congetturale per discutere il punto in argomento). *Accogliere, annullare, respingere e rigettare, rimettere* possiedono sinonimi nella lingua comune, ma non in un passo, in un periodo che contenga la descrizione o la narrazione di *quella* fase del processo, di *quella* decisione del giudicante (*accogliere un motivo, rigettare un/il ricorso, rimettere la causa* [+ “all’organo giudicante”], ad esempio): la densità semantica giuridica dell’intorno e le combinazioni preferenziali<sup>29</sup> in cui questi verbi ricorrono – anche a distanza, in una catena sintattica interrotta – finiscono per conferire loro una salienza tecnica;

b) *riformulazione, parafrasi, integrazione con glosse definitorie.*

Interventi di riformulazione e parafrasi dipendono dal tipo di voce (se TS o altro) e soprattutto dal genere di testo. Un testo normativo non ammette l’esplicitazione semantica delle voci tecniche, date per note, salvi i casi di articoli che abbiano per titolo “Nozione”, volti a fissare il significato assegnato dalla norma alla voce in quel dato contesto, che sia un articolo o un intero codice<sup>30</sup>. Un manuale di studio ammette che le voci tecniche, TS o no, siano introdotte o accompagnate da glosse definitorie in occasione della prima occorrenza o nel luogo in cui una nozione, un istituto giuridico vengano presentati per la prima volta;

c) *ricerca o esclusione della ‘variatio’* (e, all’inverso, ricorso alla ripetizione), con sostituzione nel testo di voci o perifrasi sinonimiche utilizzate per designare uno stesso referente

<sup>28</sup> *Dedurre* ed *eccepire* possono essere sostituiti da *affermare* e *sostenere*, ma non in tutti i contesti è possibile la sostituzione inversa: *affermare, sostenere* > *dedurre, eccepire*.

<sup>29</sup> Su «combinazioni rigide, o almeno altamente preferenziali» cfr. Serianni (2022: 13), che adotta queste formule sostanzialmente nel senso di ‘collocazioni’.

<sup>30</sup> A questo proposito sono didatticamente efficaci gli esempi ricavabili dai codici, anche per il rapporto tra nozione fissata nel testo normativo e suo reimpiego nei dizionari dell’uso e storici. Si vedano, tra le altre, le definizioni di *contratto, vendita, riporto e permuta* rispettivamente agli artt. 1321, 1470, 1548 e 1552 del Codice civile.

col pretesto di conferire al dettato una qualità migliore, tratto stilistico non pertinente al testo tecnico;

- d) *traduzione/ non traduzione di parole straniere e di latinismi*, da valutare in base al radicamento in italiano, alla funzionalità tecnica nel testo, al destinatario atteso;
- e) *individuazione di categorie semantico-giuridiche e di classi concettuali* a partire dal raggruppamento e dall'analisi di voci con medesima morfologia derivativa.

Il punto riguarda soprattutto gli aggettivi in *-bile* (ad indicare il permesso e il divieto), i nomi in *-bilità* (ad indicare la possibilità e l'impossibilità), i nomi d'agente in *-nte*, *-(t)ore/- (s)ore*, i nomi di paziente per conversione da participio passato e i nomi di destinatario/beneficiario in *-ario* (ad indicare i ruoli delle persone coinvolte in una situazione giuridica: chi fa, chi subisce, chi riceve);

- f) *valenza sintattica di alcuni tratti di morfologia derivativa*.

Ragionare sugli aspetti di morfologia derivativa ricorrenti e osservare il corrispettivo frasale di alcune forme derivate significa avere a disposizione strumenti per l'intervento sui testi, su porzioni e snodi testuali coincidenti con l'enunciato o la frase, in vista della semplificazione, della riarticolazione in sede di riscrittura. Sono interessati da questa osservazione, tra gli altri, passaggi testuali in cui ricorrono: participi presenti con funzione verbale, assoluti o con reggenza, e al di fuori di locuzioni cristallizzate (*dante causa* non dà luogo a modifiche, ma «*soggetto* presentante *escoriazioni*») può all'occorrenza diventare «*soggetto/ individuo/ persona* che riporta, presenta *escoriazioni*»); aggettivi deverbali in *-ivo* e *-orio* quando siano sostituibili dalle strutture frasali soggiacenti e consentano di riarticolare l'enunciato o la frase a beneficio di una maggiore leggibilità («... *misure* compromissive *della conservazione del posto* > «*misure* che compromettano *la conservazione del posto*»); nomi in *-bilità* che non abbiano acquisito statuto terminologico o accezione tecnica (come avviene in *azionabilità*, *procedibilità*, *improcedibilità*) e siano analizzabili perlopiù come esiti di procedimenti di nominalizzazione a servizio della costruzione della frase, a sua volta riarticolabile attraverso opzioni a costruito verbale («*L'affermazione della previa esaminabilità del ricorso incidentale comporta che...*» > «*affermare che il ricorso incidentale può/ possa essere esaminato in via preliminare comporta che...*»).

È appena il caso di osservare che per chi intervenga nel processo di riscrittura o elabori *ex novo* un testo ispirato a chiarezza e linearità sintattica fenomeni come quelli appena visti non sono altro che occasioni da valutare insieme ad altre, indicatori di *un* possibile intervento migliorativo (non obbligatorio né, anzi, sempre preferibile o efficace), aperto a soluzioni diverse, che solo la specificità del testo potrà di volta in volta suggerire alla mano esperta e a quella in formazione.

## 2.2. Il testo, la riscrittura (umana e artificiale)

Allo stesso criterio della specificità del testo quale guida per l'intervento si sono richiamate le attività di manipolazione proposte nel laboratorio di (ri)scrittura. Il laboratorio ha privilegiato i generi giuridici della sentenza e dell'atto processuale di parte, ossia l'atto difensivo, per più ragioni: i discenti si avviano a familiarizzare con generi testuali che saranno oggetto di studio o fonti di riferimento per altre discipline previste dal piano di studi in anni successivi a quello in cui è impartito l'insegnamento di italiano giuridico (diritto processuale civile e penale, altri insegnamenti laboratoriali di ricerca delle fonti e di metodi e tecniche della scrittura giuridica tenuti da giuristi); i discenti acquisiscono un metodo di lettura e intervento linguistico su generi testuali che

incontreranno già all'indomani del conseguimento del titolo di studio, da neolaureati, nella pratica per le professioni legali; attraverso l'intervento linguistico su atti e sentenze, i discenti familiarizzano con le tecniche e gli espedienti compositivi con cui si dà sostanza linguistica e testuale al ragionamento giuridico (vi giocano un ruolo di rilievo, emergente proprio nei generi in questione, i dispositivi linguistici impliciti, le forme del non detto, le varie forme della dialogicità primaria e secondaria<sup>31</sup>); le competenze richieste nel trattamento linguistico (manipolazione, riscrittura) di sentenze e atti difensivi sono comuni ad altri testi che i discenti incontreranno nella preparazione per l'accesso alle carriere (è sufficiente pensare alle competenze di scrittura, oltre alle conoscenze sui contenuti, necessarie per produrre un elaborato convincente negli esami o nei concorsi per l'accesso alle professioni di avvocato, magistrato, notaio); sentenze e atti difensivi sono testi di lunga gittata e con amplissima presenza di lunghe sequenze narrative ed espositivo-argomentative, materiale linguistico di primo ordine per attività di smontaggio e montaggio testuale, dentro e fuori il testo tecnico.

La riscrittura ha riguardato testi coerenti e coesi, ma poco efficaci sul piano della leggibilità per via della sintassi involuta, della lunghezza dei periodi, del lessico non tecnico ricercato, spesso non adeguato alla qualità pubblica e istituzionale e non letteraria e artistica del testo. Obiettivo dell'intervento è stata la semplificazione orientata alla chiarezza e, possibilmente, alla sintesi, in accordo – tra l'altro – con le recenti previsioni ministeriali sulla redazione chiara e sintetica degli atti processuali<sup>32</sup> e sulla scorta dei risultati di ricerche linguistiche condotte su corpora estesi e diversificati di sentenze e atti di parte<sup>33</sup>. Le proposte di riscrittura sono state svolte come testo a fronte, modalità che consente *ictu oculi* di registrare le differenze tra testo originale e testo riscritto e di ricostruire e memorizzare i processi attuati tra punto di partenza e di arrivo.

Gli interventi, con risultati variabili di semplificazione, hanno tenuto conto di alcune regole di base a livello morfosintattico e lessicale<sup>34</sup> e delle implicazioni interpuntive, già oggetto di descrizione e commento linguistico nel segmento delle lezioni frontali: spezzare i periodi sovraestesi e riarticolari in periodi più brevi; evitare lunghe catene di subordinate; preferire le proposizioni esplicite, col verbo di modo finito, alle implicite, con verbi di modo infinito (participi presenti e passati, gerundi, infiniti); limitare il ricorso a frasi parentetiche e a incisi, riarticolando il periodo attraverso una diversa presentazione dell'informazione principale e di quella che fa da sfondo (non è raro che una parentetica abbia analogia portata informativa delle proposizioni non parentetiche); evitare nominalizzazioni a cascata e in generale ridurre l'eccesso, optando per gli equivalenti

<sup>31</sup> Rinvio a Visconti (2023) per i dispositivi linguistici e il non detto negli atti di parte e in generale a Calaresu (2022) per le forme della dialogicità nei testi scritti.

<sup>32</sup> In Italia il tema della semplificazione degli atti del processo – del giudice, prima, e dell'avvocato, poi – è oggetto di iniziative ministeriali e giurisdizionali da almeno un quindicennio (in ultimo nei lavori collegati alla cosiddetta Riforma Cartabia e al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), e già prima era argomento di discussione frequente nel dibattito sullo stile forense e sulla necessità di un rinnovato rapporto di comunicazione tra istituzioni e cittadino, a cominciare dalla comprensibilità linguistica dei testi a vario titolo istituzionali. Approfondiscono in particolare il tema della lingua e della comunicazione nel processo i contributi di linguisti e giuristi offerti in Gualdo, Clemenzi (2021) e in Dell'Anna (2023b); su sinteticità e chiarezza rimando alla *Relazione* menzionata alla nota 15, a Visconti (2022: 25-30) e a Gualdo (2024), che ne discute anche a proposito della «specificità» e richiama questioni di organizzazione e pianificazione testuale relative alla redazione dei testi normativi oltreché processuali.

<sup>33</sup> Per dati e ricerche linguistiche nelle sentenze e negli atti di parte rinvio rispettivamente a Dell'Anna (2017) e ai contributi raccolti nell'appena menzionato Dell'Anna (2023b). Per un corpus rappresentativo di atti di parte si veda la banca dati *Minerva* messa a punto dal gruppo di ricerca del Progetto PRIN 2017 *Atti chiari* (J. Visconti-PI, F. Bambi, M. V. Dell'Anna, R. Gualdo) e consultabile a partire dall'<https://minerva-test.attichiari.unige.it/home>.

<sup>34</sup> Cfr. anche la *Relazione* del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, p. 10, su cui cfr. già nota 15.

costrutti verbali; evitare cumuli nominali; adeguare l’uso dei connettivi ai nessi cronologici e logici di enunciati e frasi; adeguare deittici e varianti lessicali impiegati per i ruoli e le azioni delle parti in causa<sup>35</sup>; conservare i tecnicismi opportuni; limitare il ricorso a formule burocratiche, arcaismi, perifrasi ridondanti e sinonimi ricercati, latinismi superflui, opzioni lessicali non trasparenti o ambigue, sostantivi astratti o indeterminati; abbandonare la regola scolastica della *variatio* a favore della ripetizione.

In 1) e 2) si danno due passi estratti da testi di atti difensivi consegnati in versione integrale, di cui gli studenti hanno riscritto vari capoversi o enunciati. La riscrittura qui esemplificata è frutto di conguaglio tra le varie proposte ricevute e corrette e si riferisce al solo assetto linguistico-testuale: gli elementi di contenuto, di competenza del giurista, sono stati conservati. La correzione, svolta dapprima sui singoli elaborati, si è conclusa con la discussione collettiva e formativa (anonima, senza riferimenti all’autore/autrice della riscrittura) sia dei testi riscritti considerabili più efficaci, discussi per intero, sia dei punti problematici emersi dalle proposte meno valide, che sono state occasione di ulteriore manipolazione. Mi limito a segnalare con colori diversi o con altri espedienti grafici i principali interventi svolti, evitando di riportarne l’elenco completo e il commento pedissequo<sup>36</sup>:

(1)

a. testo originale	b. testo originale con segnalazione interventi	c. testo riscritto
<p>Le sopra esposte ragioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto della domanda della Exordia di accertamento del credito vantato nei confronti di AutoMoto, ivi compresa la conseguente erronea deduzione del fatto che la Exordia, in ragione della violazione da parte di AutoMoto della asserita “<b>esclusiva per la vendita del 90% dei motocicli nella zona di Roma</b>”, avrebbe rivendicato remunerazioni pari <i>al 90% dei volumi di vendita complessivi dei prodotti AutoMoto per la città di Roma</i> (!), rendono evidente come il Giudice abbia travisato i fatti (la <i>causa petendi</i>) posti dalla Exordia a fondamento della sua domanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 periodo</li> <li>• 100 parole</li> </ul>	<p>Le sopra esposte ragioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto della domanda della Exordia di accertamento del credito vantato nei confronti di AutoMoto, ivi compresa la conseguente erronea deduzione del fatto che la Exordia, in ragione della violazione da parte di AutoMoto della asserita “<b>esclusiva per la vendita del 90% dei motocicli nella zona di Roma</b>”, avrebbe rivendicato remunerazioni pari <i>al 90% dei volumi di vendita complessivi dei prodotti AutoMoto per la città di Roma</i> (!), <b>rendono evidente come il Giudice abbia travisato i fatti (la <i>causa petendi</i>) posti dalla Exordia a fondamento della sua domanda.</b></p>	<p>Le ragioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto della domanda della Exordia di accertamento del credito vantato nei confronti di AutoMoto rendono evidente come il Giudice abbia travisato i fatti (la <i>causa petendi</i>) posti dalla Exordia a fondamento della sua domanda.</p> <p>Tra queste ragioni, l’<del>erronea</del> <b>consequente</b> erronea deduzione del fatto che la Exordia avrebbe rivendicato remunerazioni pari <i>al 90% dei volumi di vendita complessivi dei prodotti AutoMoto per la città di Roma</i>—(!), in ragione della violazione da parte di AutoMoto della asserita “<b>esclusiva per la vendita del 90% dei motocicli nella zona di Roma</b>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 periodi</li> <li>• 45 + 53 parole</li> </ul>

<sup>35</sup> Deittici e varianti lessicali sono particolarmente insidiosi per la comprensione degli atti di parte, come hanno mostrato con abbondanza di esempi Clemenzi (2023) e Gualdo (2023).

<sup>36</sup> Corsivi, grassetti, virgolettato delle citazioni e punti esclamativi sono dell’originale. I colori rosso e verde, il carattere barrato e gli altri espedienti non già richiamati sono adoperati nella riscrittura per mettere in evidenza gli interventi eseguiti.

(2)

a. testo originale	b. testo originale con segnalazione interventi	c. testo riscritto
<p>Rilevando come l’unico motivo di appello mancasse di agganci di sorta ai fatti ed alle questioni agitate in prime cure, la domanda principale di compensazione integrale delle spese fosse priva di argomentazioni siccome mera invocazione di un diverso risultato valutativo della “asserita [-dal Tribunale] complessità della causa (tale da non rendere lineare e pacifica l’attività difensiva)”, e la protestata violazione del “rigoroso principio di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” integrasse inspiegata petizione di principio, la società appellata ne ha eccepito l’inammissibilità ex art. 342, n. 2, c.p.c., concludendo per il rigetto della domanda principale e rimettendosi a giustizia sulla domanda subordinata, di riduzione delle spese liquidate in primo grado, non senza averne argomentato la concreta, tabellare congruità e riferibilità alle sole difese nel merito, vistine gli importi liquidati una sola volta, per ciascuna fase, peraltro con pacifiche riduzioni dal 20% al 40% dei valori medi ministerialmente tabellati per il giudizio ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 periodo</li> <li>• 160 parole</li> </ul>	<p><u>Rilevando come</u> l’unico motivo di appello <u>mancasse</u> di agganci di sorta ai fatti ed alle questioni agitate in prime cure, la domanda principale di compensazione integrale delle spese <u>fosse</u> priva di argomentazioni <u>siccome mera invocazione</u> di un diverso risultato valutativo della “asserita [-dal Tribunale-] complessità della causa (tale da non rendere lineare e pacifica l’attività difensiva)”, e la protestata violazione del “rigoroso principio di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” <u>integrasse inspiegata</u> petizione di principio, <u>la società appellata ne ha eccepito</u> l’inammissibilità ex art. 342, n. 2, c.p.c., <u>concludendo</u> per il rigetto della domanda principale e <u>rimettendosi</u> a giustizia sulla domanda subordinata, di riduzione delle spese liquidate in primo grado, <u>non senza averne argomentato</u> la concreta, <u>tabellare congruità</u> e <u>riferibilità</u> alle sole difese nel merito, <u>vistine</u> gli importi liquidati una sola volta, per ciascuna fase, peraltro con pacifiche riduzioni dal 20% al 40% dei valori medi <u>ministerialmente tabellati</u> per il giudizio ordinario.</p>	<p><b>La società appellata ha rilevato: I che</b> l’unico motivo di appello <b>mancava</b> di agganci di sorta ai fatti ed alle questioni agitate in prime cure; <b>I che</b> la domanda principale di compensazione integrale delle spese <b>era priva</b> di argomentazioni, <b>poiché si trattava</b> di una mera invocazione di un diverso risultato valutativo della “asserita [-dal Tribunale-] complessità della causa (tale da non rendere lineare e pacifica l’attività difensiva)”; <b>I che</b> la protestata violazione del “rigoroso principio di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” <b>integrava</b> una inspiegata petizione di principio.</p> <p><b>La società appellata ha quindi eccepito l’inammissibilità del motivo</b> ex art. 342, n. 2, c.p.c., <b>ha concluso</b> per il rigetto della domanda principale e <b>ha rimesso</b> a giustizia la domanda subordinata; di riduzione delle spese liquidate in primo grado, <b>che ha ritenuto congrue alle tabelle ministeriali e ha riferito</b> alle sole difese nel merito (considerati gli importi liquidati una sola volta, per ciascuna fase, peraltro con pacifiche riduzioni dal 20% al 40% dei valori medi <b>previsti dalle stesse tabelle ministeriali</b> per il giudizio ordinario).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 periodi</li> <li>• 89 + 90 parole</li> </ul>

Il testo riscritto proposto dagli studenti ha sciolto alcuni problemi di carico periodale, ha distribuito il lungo unico periodo in più periodi, eliminato o ridotto gli incisi, riarticolato le subordinate convertendole in frasi principali, agganciato e riunito unità informative prima interrotte da incisi, sostituito proposizioni implicite con le esplicite. Il risultato è un nuovo testo più agile e comunque conservativo rispetto al procedere dell’argomentazione. Più autonomo un ulteriore esperimento di riscrittura e semplificazione condotto sulla base degli stessi originali di 1) e 2), questa volta riscritti con ChatGPT – il modello di intelligenza artificiale conversazionale-scrittura generativa sviluppato da OpenAI – a cui è stata posta la domanda: “Puoi semplificare il seguente testo ricavato da un atto difensivo?”. I risultati sono negli esempi 3) e 4), in cui si mette a

confronto l'originale (colonna a.), il testo riscritto dagli studenti (colonna b.), il testo semplificato con IA (colonna c.):

3)

a. testo originale	b. testo riscritto	c. testo semplificato con IA
<p>Le sopra esposte ragioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto della domanda della Exordia di accertamento del credito vantato nei confronti di AutoMoto, ivi compresa la conseguente erronea deduzione del fatto che la Exordia, in ragione della violazione da parte di AutoMoto della <b>asserita “esclusiva per la vendita del 90% dei motocicli nella zona di Roma”</b>, avrebbe rivendicato remunerazioni pari <i>al 90% dei volumi di vendita complessivi dei prodotti AutoMoto per la città di Roma (!)</i>, rendono evidente come il Giudice abbia travisato i fatti (la <i>causa petendi</i>) posti dalla Exordia a fondamento della sua domanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 periodo</li> <li>• 100 parole</li> </ul>	<p><b>Le ragioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto della domanda della Exordia di accertamento del credito vantato nei confronti di AutoMoto rendono evidente come il Giudice abbia travisato i fatti (la <i>causa petendi</i>) posti dalla Exordia a fondamento della sua domanda.</b></p> <p>Tra queste ragioni, l'(<del>1</del>)<sup>a</sup> <del>conseguente</del> erronea deduzione del fatto che la Exordia avrebbe rivendicato remunerazioni pari <i>al 90% dei volumi di vendita complessivi dei prodotti AutoMoto per la città di Roma—(!)</i>, in ragione della violazione da parte di AutoMoto della asserita “<i>esclusiva per la vendita del 90% dei motocicli nella zona di Roma</i>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 periodi</li> <li>• 45 + 53 parole</li> </ul>	<p>Il Giudice di primo grado ha respinto la richiesta di Exordia per il riconoscimento del credito nei confronti di AutoMoto, basandosi su argomentazioni che includono l'errata interpretazione del fatto che Exordia, a causa della presunta violazione da parte di AutoMoto dell'”esclusiva per la vendita del 90% dei motocicli nella zona di Roma”, avrebbe richiesto compensi pari al 90% delle vendite totali di AutoMoto a Roma. Questo dimostra come il Giudice abbia frainteso i fatti su cui Exordia ha fondato la sua richiesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 periodi</li> <li>• 65 + 17 parole</li> </ul>

4)

a. testo originale	b. testo riscritto	c. testo semplificato con IA
<p>Rilevando come l'unico motivo di appello mancasse di agganci di sorta ai fatti ed alle questioni agitate in prime cure, la domanda principale di compensazione integrale delle spese fosse priva di argomentazioni siccome mera invocazione di un diverso risultato valutativo della “<i>asserita [-dal Tribunale-] complessità della causa (tale da non rendere lineare e pacifica l'attività difensiva)</i>”, e la protestata violazione del “<i>rigoroso principio di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.</i>” integrasse inspiegata petizione di principio, la società appellata ne ha eccepito l'inammissibilità <i>ex art. 342, n. 2,</i></p>	<p><b>La società appellata ha rilevato: l che</b> l'unico motivo di appello mancava di agganci di sorta ai fatti ed alle questioni agitate in primo grado; <b>l che</b> la domanda principale di compensazione integrale delle spese <b>era priva</b> di argomentazioni, <b>poiché si trattava</b> di una mera invocazione di un diverso risultato valutativo della “<i>asserita [-dal Tribunale-] complessità della causa (tale da non rendere lineare e pacifica l'attività difensiva)</i>”; <b>l che</b> la protestata violazione del “<i>rigoroso principio di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.</i>” <b>integrava</b> una inspiegata petizione di principio.</p>	<p>La società appellata ha contestato l'ammissibilità dell'unico motivo di appello, rilevando che non era collegato ai fatti e alle questioni affrontate nel primo grado. Ha inoltre sottolineato che la richiesta principale di compensazione delle spese era priva di argomentazioni, in quanto si basava solo su una diversa interpretazione della complessità del caso. Anche la presunta violazione del principio previsto dagli articoli 91 e 92 c.p.c. è stata considerata una semplice affermazione non motivata. Pertanto, la società ha chiesto il rigetto della richiesta principale e</p>

<p>c.p.c., concludendo per il rigetto della domanda principale e rimettendosi a giustizia sulla domanda subordinata, di riduzione delle spese liquidate in primo grado, non senza averne argomentato la concreta, tabellare congruità e riferibilità alle sole difese nel merito, vistine gli importi liquidati una sola volta, per ciascuna fase, peraltro con pacifiche riduzioni dal 20% al 40% dei valori medi ministerialmente tabellati per il giudizio ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 periodo</li> <li>• 160 parole</li> </ul>	<p><b>La società appellata ha quindi eccetto l'inammissibilità del motivo ex art. 342, n. 2, c.p.c., ha concluso per il rigetto della domanda principale e ha rimesso a giustizia la domanda subordinata; di riduzione delle spese liquidate in primo grado, che ha ritenuto congrue alle tabelle ministeriali e ha riferito alle sole difese nel merito (considerati gli importi liquidati una sola volta, per ciascuna fase, peraltro con pacifiche riduzioni dal 20% al 40% dei valori medi previsti dalle stesse tabelle ministeriali per il giudizio ordinario).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 periodi</li> <li>• 89 + 90 parole</li> </ul>	<p>si è rimessa alla decisione del giudice sulla richiesta subordinata di riduzione delle spese, evidenziando che gli importi liquidati erano congrui, riferibili solo alla difesa nel merito e già ridotti dal 20% al 40% rispetto ai valori medi stabiliti per il giudizio ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 capoverso, 4 periodi di 24, 28, 21, 54 parole</li> </ul>
--	---	---

Nella riscrittura con IA si adottano periodi più brevi, si opta per un lessico stilisticamente non marcato (*Giudice di prime cure* > *Giudice di primo grado*; *rigettare* > *respingere*; *questioni agitate in primo grado* > *questioni affrontate in primo grado*), si eliminano i latinismi (*causa petendi*), si riducono le perifrasi sostituendole con soluzioni asciutte, immediate («Le ragioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto della domanda» > «Il Giudice di primo grado ha respinto la richiesta»; «[...] travisato i fatti [...] posti dalla Exordia a fondamento della sua domanda» > «frinteso i fatti su cui Exordia ha fondato la sua richiesta»; «credito vantato nei confronti di» > «credito nei confronti di»; «l'unico motivo di appello mancava di agganci di sorta ai fatti ed alle questioni» > «l'unico motivo di appello non era collegato ai fatti e alle domande»; «risultato valutativo della “asserita complessità della causa [...]”» > «diversa interpretazione della complessità del caso»).

L'apporto dell'IA alla scrittura e alla semplificazione degli atti processuali è una nuova frontiera della produzione e della gestione documentale del processo. I giuristi sono già al lavoro sui risvolti applicativi, etici, normativi<sup>37</sup>; la ricerca linguistica sull'italiano giuridico dovrà, presto, confrontarsi con questa nuova sfida per le implicazioni (in senso positivo o no) sulla tecnicità dei testi, per le prospettive della traduzione specialistica, per la formazione delle giovani generazioni alla scrittura settoriale, e per tanto altro.

Il percorso offerto in aula è stato essenzialmente un percorso di didattica di riscrittura: non solo del testo specialistico, ma del testo *tout court*. Un testo “lavorato”, in cui smontare e rimontare sequenze e periodi, riconoscere i luoghi in cui la tecnicità del materiale linguistico prende forma, individuare lo svolazzo stilistico e i tornanti sintattici, restituire respiro a un ambiente costretto per rendere quel testo un documento leggibile dal pubblico largo a cui è destinato e, prima ancora, dagli stessi specialisti del settore, da secoli metro di giudizio “interno”, spesso molto severo, della buona e meno buona qualità delle scritture pubbliche, istituzionali, giuridiche del nostro Paese<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Utili i vari contributi presenti in Gioia (2024).

<sup>38</sup> Si vedano percorsi, giudizi e commenti in Dell'Anna (2023a) e in Piemontese (2023).

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Baglioni D., Mastrantonio D. (2024) (a cura di), *Sillabo di italiano per stranieri in contesto accademico*, Loescher, Torino.
- Ballarin E. (2017), *L'italiano accademico. Uno studio sulla glottodidattica dell'italiano lingua di studio all'università a studenti in mobilità internazionale*, Edizioni Accademiche Italiane – OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken.
- Calaresu E. (2022), *La dialogicità nei testi scritti. Tracce e segnali dell'interazione tra autore e lettore*, Pacini, Pisa.
- Cignetti L., Demartini S., Fornara S., Viale M. (2022), *Didattica dell'italiano come lingua prima*, il Mulino, Bologna.
- Clemenzi L. (2023), “Varianti lessicali negli atti di parte: osservazioni e proposte in prospettiva testuale”, in Dell'Anna M. V. (a cura di) (2023b), pp. 119-140.
- Consiglio d'Europa (2020), *Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. Companion volume*, Strasbourg: <https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4>. Trad. it. a cura di Barsi M., Lugarini E., *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione. Volume complementare*, in *Italiano LinguaDue*, 12, 2, 2020: <https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/15120>.
- Cortelazzo M. (1994), *Le lingue speciali*, Unipress, Padova.
- Cortelazzo M. (1997), “Lingua e diritto in Italia: il punto di vista dei linguisti”, in Schena L. (a cura di), *La lingua del diritto*, CISU, Milano, pp. 35-50.
- Dell'Anna M. V. (2008), “Il lessico giuridico. Proposta di descrizione”, in *Lingua nostra*, LXIX, pp. 98-110.
- Dell'Anna M. V. (2017), *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Franco Cesati Editore, Firenze.
- Dell'Anna M. V. (2023a), “Da De Luca ai galatei, da Calamandrei all'attualità. Precetti e percorsi sulla scrittura forense dal Seicento a oggi”, in Ead. (a cura di), *La lingua e la scrittura forense: storia, temi, prospettive*, Giappichelli, Torino, pp. 65-100.
- Dell'Anna M. V. (a cura di) (2023b), *La lingua e la scrittura forense: storia, temi, prospettive*, Giappichelli, Torino.
- Diadori P. (2022) (a cura di), *Insegnare italiano L2*, Le Monnier Università, Milano.
- Diadori P. (2022), “La formazione iniziale del docente di L2”, in Diadori P. (a cura di), *Insegnare Italiano L2*, Le Monnier Università, Milano, pp. 3-18.
- Ferrari A. (2014), *Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture*, Carocci, Roma.
- Gioia G. (2024) (a cura di), *Chiari e sintetici. Come scrivere in maniera efficace gli atti processuali secondo gli esperti*, Pacini, Pisa.
- Gualdo R. (2021), *Introduzione ai linguaggi specialistici*, Carocci, Roma.
- Gualdo R. (2023), “La confusione di un istante. La testualità negli atti di parte”, in Dell'Anna M. V. (2023b) (a cura di), *La lingua e la scrittura forense: storia, temi, prospettive*, Giappichelli, Torino, pp. 101-117.
- Gualdo R. (2024), “Chiarezza, sintesi, specificità: tre parole chiave per gli atti del processo”, in Gioia G. (2024), pp. 67-76.
- Gualdo R., Clemenzi L. (2021) (a cura di), *Atti Chiari. Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, Sette Città, Viterbo.
- Marrazzo L. (2022), “I livelli, le competenze e le attività linguistico-comunicative in L2 nel QCER (2001/2018-2020)”, in Diadori P. (2022), pp. 80-97.
- Mastrantonio D. (2021), “L'italiano accademico scritto: problemi descrittivi e proposte didattiche”, in *Italiano LinguaDue*, 13, 1, pp. 349-368: <https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/15871>.

- Mortara Garavelli B. (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.
- Palermo M. (2021), *Le regole della grammatica e le regole del testo. Riflessioni in chiave didattica*, in *Italiano a scuola*, 3, pp. 191-206.
- Piemontese E. (a cura di) (2023), *Il dovere costituzionale di farsi capire. A trent'anni dal Codice di stile*, Carocci, Roma.
- Rosi F., Lubello S. (2020) (a cura di), *L'italiano L2 e l'internazionalizzazione delle università*, monografia, in *Italiano LinguaDue*, 12, 1, pp. 1-208:  
<https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/issue/view/1572>.
- Semplici S. (2022), "I manuali di italiano L2: indicazioni per una scelta consapevole", in Diadori P. (2022), pp. 311-351.
- Semplici S., Monami E., Tronconi E. (2022), "Italiano L2: profilo «studenti universitari»", in Diadori P. (2022), pp. 235-248.
- Serianni L. (2012 [2003]), *Italiani scritti*, il Mulino, Bologna.
- Serianni L. (2022 [2013]), *Leggere, scrivere, argomentare*, Laterza, Roma-Bari.
- Viale M. (2019), *I fondamenti linguistici delle discipline scientifiche. L'italiano per la matematica per le scienze a scuola*, Cleup, Padova.
- Visconti J. (2022), *Studi su testi giuridici. Norme, sentenze, traduzione*, Accademia della Crusca, Firenze.
- Visconti J. (2023), "Detto non detto nella lingua degli avvocati", in Mastrantonio D., Salvatore E. (a cura di), *Forme, strutture e didattica dell'italiano. Studi per i sessant'anni di Massimo Palermo*, Edizioni Università per Stranieri di Siena, Siena, pp. 359-365.
- Zalęska M. (2016) (a cura di), *Il discorso accademico italiano. Temi, domande, prospettive*, Peter Lang, Frankfurt am Mein.

